

Più compartecipazione all'Iva per le Regioni

Le autonomie

Promessi tributi propri e manovrabilità su quelli di fonte statale

I principali criteri di delega in materia di fisco regionale si ispirano al potenziamento dell'autonomia. A partire dalla conferma della centralità della compartecipazione all'Iva, con la previsione di nuovi criteri di ripartizione del gettito informati al principio di territorialità dell'imposta, da applicare anche alle somme derivanti da recupero dell'evasione.

Nella stessa direzione va la trasformazione di alcuni tributi regionali in tributi propri oppure in tributi derivati dotati di maggiore manovrabilità. Come pure la possibile attribuzione alle regioni del potere di disciplinare i procedimenti tributari, con estensione dell'accertamento esecutivo e l'introduzione della facoltà di prevedere forme di definizione agevolata del rapporto d'imposta.

In relazione al fisco regionale, la singola novità più importante, contenuta nell'articolo 8 della delega, prevede la graduale soppressione dell'Irap e la sua sostituzione con una sovrimposta sui redditi, da destinare alle finanze regionali attraverso criteri che assicurino l'invarianza rispetto al gettito Irap.

Nell'articolo dedicato alle Regioni, inoltre, si stabilisce che la compartecipazione al gettito dell'Iva, incluso quello da recupero di evasione, già prevista dal provvedimento generale in materia di federalismo fiscale (Dlgs 68/2011), sia ripartita tra le Regioni sulla base di criteri meglio rispondenti al principio di territorialità dell'imposta.

Si dispone inoltre la trasformazione delle attuali entrate tributarie in tributi propri. Cioè in tributi istituiti con legge regionale, sulla base

dei principi generali del coordinamento dell'ordinamento tributario fissati dallo Stato, evitando sovrapposizioni con i tributi erariali.

In alternativa, si prevede l'istituzione di tributi regionali con leggi statali (tributi derivati) con maggiori poteri normativi degli enti di governo. In proposito, si potrebbe mutuare, con alcune necessarie variazioni, la clausola generale sui poteri regolamentari dei Comuni in materia di entrate proprie (articolo 52, Dlgs 446/1997).

A tale riguardo, si delinea la possibilità che le Regioni disciplinino autonomamente le procedure tributarie, introducendo tra l'altro l'accertamento esecutivo. Va ricordato che l'accertamento esecutivo è stato esteso alla totalità delle entrate comunali, ma non trova ancora applicazione nelle entrate regionali, generando così un doppio binario non giustificabile.

Anche nel contesto dei prelievi regionali, infine, si prevede il potere di introdurre forme di definizione agevolata del rapporto d'imposta, anche (ma non solo) in recepimento di quanto contenuto nella legislazione statale.

—Lu.Lo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Possibile introdurre l'accertamento esecutivo sanando un divario rispetto agli enti locali

**IRAP
Prevista la graduale soppressione dell'Irap e la sua sostituzione con una sovrimposta sui redditi da destinare alle finanze regionali**



Superficie 14 %